

N.1138/013 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle causa civili di I° grado iscritte ai n. 1138/13 R.A.C.C., promossa
con atto notificato in data 1902.013, n. 3007 cron., Uff. giud. Unep.
del Tribunale di Udine

da

(A) SPA con il proc. e dom. avv. ti per mandato speciale a margine
della comparsa di riassunzione

ATTRICE

contro

il sig. (B) con l'avv. per mandato speciale a margine della comparsa

CONVENUTO

OGGETTO: leasing.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: come da allegato.

Per il convenuto: come da allegato.

Fatto e diritto

Con atto introduttivo rubricato come in epigrafe la (A) spa citava in

giudizio davanti a questo Tribunale il sig. (B) chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 926.859,86 a titolo di canoni scaduti e insoluti e penale contrattuale per l'anticipata risoluzione del contratto di leasing dell'imbarcazione a vela Baltic denominata " Antonia " n. --, riassumendo la causa inizialmente promossa davanti al Tribunale di Brescia con decreto ingiuntivo n. 2092/012, che era stato revocato con ordinanza di data 22.11.2013 in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, qualificatosi come consumatore.

Nel costituirsi in giudizio il convenuto resisteva alla domanda deducendo che le clausole azionate dall'attrice relative alla penale contrattuale in caso di risoluzione anticipata del contratto erano nulle in quanto vessatorie e quindi incompatibili con il suo status di consumatore, atteso che l'imbarcazione era stata acquistata per diporto suo e della sua famiglia, per cui la pretesa della concedente era infondata.

Rilevava in tutti i casi il convenuto che la clausola in questione doveva essere ridotta ad equità dato che prevedeva la detrazione del valore residuo del bene determinato a mero arbitrio del concedente , che effettivamente aveva alienato l'imbarcazione ad un prezzo di € 2.300.000,00 + iva largamente inferiore al reale valore di mercato del mezzo, per cui anche sotto tale profilo la pretesa appariva infondata anche perché non teneva conto di ulteriori versamenti effettuati per € 200.000,00 e il valore residuo del bene copriva ampiamente i canoni e le spese richieste in base alla

clausola penale.

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Va in primo luogo osservato che la invero affrettata decisione del giudice di Brescia di dichiarare l'incompetenza per territorio in favore del foro del consumatore – su adesione dell'intimante (fra l'altro con ordinanza invece che con sentenza in spregio alla costante giurisprudenza di legittimità), attiene alla sola questione della competenza per territorio e non vincola il giudice della causa di merito in riferimento alla qualificazione giuridica del contratto.

Per quanto riguarda il merito va notato che la tesi del convenuto di dover essere considerato un consumatore e che quindi il contratto doveva essere qualificato come leasing al consumo è destituita di ogni fondamento, sol che si osservi come il contratto di leasing prevedesse il corrispettivo globale del leasing in € 4.668.605,00 + iva (enormemente superiore ai limiti di finanziabilità delle operazioni di credito al consumo all'epoca vigenti) e si deve quindi escludere che l'utilizzatore agisse in tale veste essendo fra l'altro in possesso di una partita iva che lo qualificava come imprenditore o come lavoratore autonomo o professionista, non essendovi d'altro canto prova- su di lui gravante - che il bene in questione fosse stato concesso in locazione finanziaria esclusivamente per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale o professionale, non risultando tale aspetto esplicitato in contratto.

E' infatti pacifico che solo queste categorie di soggetti sono in possesso di una partita iva e si deve quindi escludere - già sotto tale

primo profilo - che il (B) possa essere considerato un mero consumatore nel momento in cui ha sottoscritto il contratto per cui si controverte, che non avrebbe quindi nel suo caso potuto essere assoggettato ad Iva, come invece è avvenuto.

Il contratto di credito al consumo rientra infatti fra le operazioni di credito e di finanziamento esenti ex art. 10, c. 1, n.1, D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, mentre la locazione finanziaria in esame prevedeva l'assoggettamento ad Iva sia dei maxicanoni iniziali sia delle rate variabili determinate in € 10.000,00 + Iva e in € 23.050,00 + Iva e la relativa fatturazione anche in tema di interessi (v. clausola C) sul corrispettivo globale del leasing e allegati in cui venivano pattuiti anche ulteriori addebiti per spese sempre con maggiorazione Iva).

In forza dell'art. 36-bis dello stesso DPR, l'intermediario finanziario può infatti decidere per la dispensa dagli adempimenti di fatturazione e registrazione delle operazioni di credito al consumo, non dovendo in tal caso emettere fattura per interessi, a meno che il cliente non la richieda.

La deducibilità fiscale dei canoni di leasing finanziario è disciplinata inoltre dall'art.54 co. 2° per i lavoratori autonomi/professionisti e dall'art. 102 co. 7° del DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi) per le imprese. Non va dimenticato che anche nel caso di uso promiscuo del bene strumentale - adibito in parte alle esigenze personali e in parte alle esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale - è ammessa invece la deduzione non integrale al

100% ma solamente in percentuali stabilite dalla legge per le varie categorie di imprese e di lavoratori autonomi o professionisti.

Per quanto riguarda l'iva, il contratto di leasing è compreso tra le operazioni imponibili, per cui l'utilizzatore paga l'iva sui canoni anche quando l'imposta non si applicherebbe al bene oggetto del contratto in caso di acquisto (per esempio, per gli immobili sottoposti a imposta di registro ma non a iva), pur se rispetto a chi acquista (anche a rate) un bene, l'utilizzatore non assolve all'imposta nel momento in cui entra in possesso del bene, ma in riferimento al canone periodico, con la conseguenza che la detrazione dell'iva va effettuata nell'esercizio in cui vengono registrate le fatture relative al leasing (con particolari regole per la determinazione della base imponibile nel leasing nautico)

Alla luce di tali considerazioni appare evidente come il convenuto nel momento in cui ha assoggettato ad iva l'operazione di leasing finanziario ha egli stesso ammesso - con dichiarazione confessoria - che il bene in questione aveva quantomeno parziale utilizzazione strumentale (dato che altrimenti l'operazione sarebbe stata esente da iva, come vendita a rate con finanziamento al consumo) , a meno di non voler pensare che la stessa abbia avuto intenti elusivi della normativa fiscale, consentendo una indebita deduzione di costi sia ai fini Irpef sia ai fini dell'iva con il tacito consenso della società di leasing.

Accanto al più noto e studiato fenomeno del contratto di leasing finanziario, si ammette invero anche l'esistenza del contratto di

leasing al consumo, che è una figura della pratica finanziaria, che contempera come tutti contratti atipici o misti, aspetti giuridici delle due figure del credito al consumo e del contratto di leasing, che a sua volta è parimenti un contratto atipico, che combina elementi propri del contratto di finanziamento, di locazione e di vendita con riserva della proprietà, quando come nel caso in esame sia finalizzato all'eventuale acquisto del bene da parte dell'utilizzatore (c. d. leasing finanziario – traslativo da distinguersi dal leasing c. d. di godimento o operativo).

Con tale contratto viene finanziato l'acquisto di un bene di largo consumo (ad esempio autovettura) da parte di un consumatore, ossia una persona fisica che agisce per scopi che esulano dalla propria attività professionale o imprenditoriale, ma a differenza delle altre forme creditizie, nelle quali il consumatore diviene proprietario del bene sovvenzionato con il finanziamento, nel leasing il consumatore riceve il bene in uso, con la possibilità, al termine del rapporto, di acquistarlo.

Disponeva infatti sul punto l'art. 121, c. 4, lett. f) del T.U.B, prima delle modifiche intervenute con il d. lgs n. 141/010 in attuazione della direttiva C. E. n. 2008/48/CE – norma applicabile al presente contratto stipulato in data 20.12.2007 *ratione temporis* - che “ ... le norme contenute nel capo II del titolo VI del medesimo T.U. non si applicano ... ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al

locatario “.

Ne consegue pertanto che ai contratti di leasing conclusi con un consumatore, quando sia prevista la possibilità di acquisto del bene al termine del contratto con il patto di opzione, si applica la disciplina del credito al consumo prevista dalle norme del TUB di cui agli artt. 121 e ss del d. lgs. n. 385/93 e successive modificazioni.

Va tuttavia osservato che tale normativa all'epoca vigente prevedeva anche un limite di valore delle operazioni di credito al consumo in base a quanto fissato dal D.M. 8 luglio 1992, rientrano nella nozione di credito al consumo i finanziamenti compresi fra il limite minimo di lire 300.000 e massimo di lire 60.000.000, rispettivamente divenuti, a seguito della conversione, € 154,93 ed € 30.987,41 (limite oggi aumentato dall'art. 2 del d.lgs. n. . 141 del 13 agosto 2010, da € 200,00 a € 75.000,00), con la conseguenza che anche sotto tale assorbente profilo – rispetto ai requisiti soggettivi dell'utilizzatore - il contratto in esame riguardante un bene del valore di quasi cinque milioni di euro, non può essere considerato un leasing al consumo, sottoposto alla relativa disciplina sulla tutela dei consumatori dettata dal TUB. n. 385/93.

Lo stesso va per contro ricompreso nei c. d. contratti di leasing a “ privato “ in cui il finanziamento erogato eccede (in misura significativa) i limiti di importo posti dalla normativa sul credito al consumo, con la conseguenza che non applicandosi la normativa di protezione del consumatore, dovrà necessariamente farsi ricorso alle clausole contrattuali liberamente sottoscritte dalle parti e quindi

in caso di inadempimento anche alla disciplina della penale, che essendo stata specificatamente approvata per iscritto appare essere pienamente valida e vincolante (così come in realtà era la clausola sul foro convenzionale a differenza di quanto opinato dal giudice di Brescia), anche perché non attribuisce indebiti vantaggi al concedente, rispetto alla regolare esecuzione del contratto e non deve pertanto essere ricondotta ad equità ex art. 1526, secondo comma e ex art. 1384 cod. civ.

La clausola n. 19 del contratto (clausola risolutiva espressa) nel caso in esame prevedeva il diritto del concedente di ottenere – in caso di inadempimento dell'utilizzatore e conseguente risoluzione del contratto – a titolo di liquidazione convenzionale del danno “ ... una somma pari al valore dell'opzione di acquisto più l'attualizzazione dei corrispettivi a scadere alla data della risoluzione contrattuale ... l'importo sopra descritto verrà decurtato in misura pari al presumibile valore di realizzo del bene ai sensi di una valutazione effettuata dal concedente in base a criteri oggettivi e verificabili ... qualora l'imbarcazione fosse già stata alienata, la detrazione sarà effettuata sulla base del prezzo realizzato “ e quindi non introduceva un indebito vantaggio a favore del concedente, dovendo quest'ultimo detrarre il prezzo di realizzo in base ad una valutazione obiettiva e verificabile in contraddittorio (cfr. sulla validità o meno di tali clausole da ultimo Cass., n. 888 *del* 17/01/2014, secondo cui: “In tema di "leasing" immobiliare, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384

cod. civ., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto).

In particolare la Corte nella citata pronuncia ha affermato che :
“Trattandosi di leasing traslativo immobiliare, ove i canoni costituiscono non il corrispettivo del mero godimento del bene, ma il versamento rateale del prezzo, in previsione dell'esercizio finale dell'opzione di acquisto, l'interesse del concedente è quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione; non quello di ottenere la restituzione dell'immobile, che normalmente non rientrava fra i beni di sua proprietà alla data della conclusione del contratto, ne' costituiva oggetto della sua attività commerciale; è stato scelto e acquistato presso terzi dall'utilizzatrice in funzione delle sue personali esigenze e solo pagato dalla società di leasing, che se ne è intestata la proprietà esclusivamente in funzione di garanzia della restituzione del finanziamento.

L'operazione è quindi soggetta all'applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ., con gli adeguamenti e i temperamenti del caso, in considerazione del fatto che - mentre nella vendita con riserva della proprietà nel caso di inadempimento dell'acquirente il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili - nel leasing la riconsegna dell'immobile è insufficiente, quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell'immobile non valga a coprirne l'intero importo. Ma costituisce un *quid pluris* rispetto all'interesse e ai danni effettivi subiti dal concedente, ove si aggiunga all'integrale restituzione della somma erogata, con i relativi interessi e spese. Pertanto, le clausole contrattuali che attribuiscono alla società concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà e il possesso dell'immobile, attribuiscono alla società stessa vantaggi maggiori di quelli che essa aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto, venendo a configurare gli estremi della penale manifestamente eccessiva rispetto all'interesse del creditore all'adempimento, di cui all'art. 1384 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 3, 13 gennaio 2005 n. 574; Idem, 2 marzo 2007 n. 4969; Idem, 27 settembre 2011 n. 19732, ed altre). Nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva, infatti, il giudice è tenuto a comparare il

vantaggio che essa assicura al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (Cass. civ. Sez. 3, 23 marzo 2001 n. 4208).

Ad analoghi principi si uniforma la Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale 28 maggio 1988, recepita nell'ordinamento italiano con legge 14 luglio 1993 n. 259, le cui disposizioni, pur se non immediatamente applicabili alla controversia oggetto di esame, offrono un significativo termine di raffronto per la ricostruzione della disciplina dell'inadempimento del fornitore (Cass. civ. Sez. 3, 16 novembre 2007 n. 23794). Vanno condivisi i rilievi della ricorrente circa l'estrema genericità della clausola, la cui attuazione è rimessa alla piena discrezionalità della concedente quanto a tempi, modalità e condizioni di vendita e quanto a tempi e modalità con cui il corrispettivo dovrebbe essere riversato in favore dell'utilizzatore. Quest'ultimo rimane privo di ogni sostanziale tutela, quanto ai suoi diritti sul bene, del quale per contro - una volta adempiuto all'integrale restituzione del finanziamento dovrebbe avere il diritto di acquisire proprietà e disponibilità. Al fine di evitare che clausole penali del tipo di quella in oggetto attribuiscano al concedente vantaggi eccessivi, occorre che sia specificamente attribuito all'utilizzatore - una volta restituito l'intero importo del finanziamento - il diritto di recuperare proprietà e disponibilità del bene oggetto del leasing, in termini prestabiliti e precisi (non mere e generiche facoltà, indeterminate nei tempi e nei

modi e rimesse alla discrezione altrui); oppure il diritto di imputare il valore dell'immobile alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere, ove così le parti così preferiscano: sempre che le relative decisioni e scelte siano concordate e non rimesse all'arbitrio dell'una o dell'altra di esse.).

Alla stregua di tali considerazioni, la clausola in esame appare valida atteso che la stessa prevedeva la decurtazione del finanziamento residuo e del prezzo di opzione in misura pari al presumibile valore di realizzo del bene ai sensi di una valutazione del concedente in base a “ criteri oggettivi e verificabili “ e non era quindi rimessa al mero arbitrio della parte, ma alla determinazione secondo criteri condivisi, valutazione che in concreto era poi stata effettivamente predisposta dalle parti, le quali avevano concordato la vendita del bene ad un determinato prezzo che non era tuttavia stato raggiunto. Nella fattispecie in esame va infatti notato che la concedente aveva provveduto – in pieno accordo con l'utilizzatore che aveva restituito l'imbarcazione concordando sulla sua messa in vendita - a ricollocare sul mercato l'imbarcazione ad un prezzo giudicato equo anche dal convenuto (dapprima € 4.200.000,00 e poi € 3.200.000,00 + iva), anche se poi la stessa in assenza di offerenti a quella cifra era stata alienata per il prezzo inferiore di € 2.300.000 + iva.

Tale decisione è stata contestata dal convenuto che ha ritenuto che l'imbarcazione fosse stata svenduta a suo danno, dato che il suo valore ammontava quantomeno ad € 3.300.000,00 – 3.500.000,00,

in base alla perizia di parte di data 20.06.2011, che si contrapponeva alla perizia fatta eseguire dalla (A) in data 2.05.2011 che aveva stimato un valore obiettivo leggermente inferiore pari a € 3.000.000,00, ridotto per le sfavorevoli condizioni del mercato ad € 2.300.000,00 – 2.500.000,00.

Le valutazioni contrastanti erano state peraltro sottoposte al vaglio del mercato (atteso che il reale prezzo in una economia di mercato non può che formarsi al di là delle valutazioni estimative in base al meccanismo della domanda e dell'offerta), dato che l'imbarcazione - come affermato dallo stesso convenuto - era stata posta in vendita sui siti internet specializzati fin dal 2009 dapprima della (C) e poi della (D) e della (E) inizialmente al prezzo di € 4.200.000,00 + iva e poi al prezzo stimato da quest'ultimo di € 3.200.000,00 + iva, ma era stata alienata al minor prezzo di € 2.300.000 + iva non essendo pervenute offerte più convenienti.

Sotto tale profilo costituisce una mera illazione la tesi del convenuto che l'attrice abbia deciso di svendere l'imbarcazione in questione al minor prezzo conseguito, atteso che non si vede la ragione per cui, malgrado la massima pubblicizzazione sul mercato ad un prezzo consono alla valutazione del convenuto, la stessa potesse avere interesse a realizzare un prezzo inferiore, essendo in quel caso costretta a cercare di recuperare la differenza dall'utilizzatore con tutti i rischi connessi con l'eventuale fase esecutiva rispetto alla garanzia certa rappresentata dal bene oggetto del leasing (pignoramento, insolvenza, ecc ...).

In tal senso non si possono che condividere le affermazioni della giurisprudenza di merito che ha rilevato come " in relazione al prezzo di rivendita dei beni oggetto del leasing deve ritenersi l'interesse della ricorrente di realizzare la maggior somma possibile per ridurre l'esposizione finanziaria accumulata a causa della morosità in cui era incorsa l'utilizzatrice " spettando su quest'ultima la prova che era possibile realizzare un prezzo maggiore (Trib. Milano, IV, 23.01.2003, n. 12253/03), circostanza questa che nel caso in esame è smentita per tabulas dall'ampia pubblicizzazione della vendita sui siti specializzati, che non aveva dato esito, malgrado il lungo tempo trascorso se non al citato prezzo inferiore. D'altro canto il convenuto non è stato in grado di dimostrare, né ha dedotto che fossero pervenute offerte superiori al prezzo raggiunto, per cui anche sotto tale profilo le sue eccezioni appaiono infondate. Per quanto attiene infine agli asseriti ulteriori versamenti di € 200.000,00 il convenuto nulla ha documentato al riguardo. Il pagamento delle spese – liquidate ex D. M. n. 140/012 per le varie fasi processuali - segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione e istanza reietta;

- Condanna il convenuto al pagamento della somma di € 926.859,86, oltre agli interessi di mora convenzionalmente stabiliti dal 16.06.2011 al saldo;

- Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice, spese che liquida in €. 9.075,00, oltre a € 1.523,00 per spese esenti, cna e iva , se dovuta;
- Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva.

Udine, lì 12.01.2014.

IL GIUDICE UNICO

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI

